

COMUNE DI PARENTI

Provincia di Cosenza

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 19

L'anno duemilaventitré il giorno 12 del mese di dicembre, il Revisore Unico Dott.ssa Sindy Vergata, nomina avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 10/11/2022, rilascia il parere sulla proposta di deliberazione di C.C., avente ad oggetto: *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP)”* con Relazione tecnica quale parte integrante e sostanziale della proposta, pervenuta mediante pec in data 11-12-2023.

Il Revisore Unico,

Visto il Tuel così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n. 3) che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Visto il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate);

Visto lo Statuto Comunale;

Visti il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 31.07.2023 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

Esaminata la proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP)”*;

Esaminati gli allegati alla proposta deliberativa, Relazione tecnica ed elenco partecipazioni, quali parti integranti e sostanziali;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente,

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;*

2) *non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;*

3) *previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:*

a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;*

b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte*

- da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, pertanto entro il 31/12/2023;

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Visto che l'Ente intende mantenere le seguenti partecipazioni:

Ragione Sociale	Forma giuridica	Tipologia partecipazione	Quota percentuale di partecipazione detenuta dal Comune
Presila Cosentina S.p.A.	Società per azioni	Diretta	4,33%
CST Asmenet Calabria S.r.L.	Società a responsabilità limitata	Diretta	0,22%
GAL Savuto S.C.A R.L.	Società consortile a responsabilità limitata	Diretta	1,67%

Visto che l'Ente intende cedere/alienare le seguenti partecipazioni in quanto ritenute non indispensabili al perseguimento delle attività istituzionali:

Ragione Sociale	Forma giuridica
GAL Sila Sviluppo–Agenzia permanente per l'occupazione e lo sviluppo della Sila	Società consortile a responsabilità limitata
Cosenza acque S.p.A.	Società per azioni.

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di C.C. è apposto il parere favorevole

di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Invitando l'Ente ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla società partecipata copia della deliberazione di Consiglio Comunale in esame;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP)”*.

12/12/2023.

Il Revisore Unico

Dott. ssa Sindy Vergata